

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 60 DEL 27/04/2023

Oggetto: REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. MODIFICHE.

L'anno duemilaventitre e questo giorno ventisette del mese di Aprile alle ore 14:45, nell'apposita sala del palazzo comunale, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in Prima convocazione, seduta pubblica.

(Omissis il Verbale)

Dei sigg.ri Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:

PRESTINI RICCARDO	P	PIERI ANDREA	A
PEDRINI ALESSIO	P	BERTI ALESSIO	A
FANI ANNA	P	D'ELIA AMERICO	P
FACCHINI CECILIA	P	BARATTI DANIELE	P
NATALI RICCARDO	P	ANDREOTTI ALESSANDRO	P
ARENA MARIA	P	VENTURINI MARCO	P
CASADIO ITALO	P	SQUILLONI MONICA	A
GENTILINI LUIGIA	P	PIACENTE FRANCESCO	P
SANTONI ENRICO	P		

Ne risultano presenti n 14 e assenti n 3

PRESIEDE l'adunanza il Presidente ALESSIO PEDRINI

PARTECIPA il Segretario Generale Dott.ssa PAOLA MIRANDA, incaricato della redazione del presente verbale.

SCRUTATORI i signori: ARENA MARIA, D'ELIA AMERICO, PIACENTE FRANCESCO

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI SIGG.RI: PELAGATTI STEFANO, MAGGI LAURA, FELLI DAMIANO, GIUSTI ALBERTO

Il presidente invita il consiglio a trattare l'argomento iscritto al punto n. 7 dell'o.d.g. dell'odierna seduta sulla base del seguente schema di deliberazione, che viene discusso congiuntamente ai punti dal n. 2 al n 11 che saranno poi oggetto di separate votazioni. Illustra gli argomenti l'Assessore Damiano Felli.

(...omissis resoconto verbale della seduta...)

IL CONSIGLIO COMUNALE

- PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio Comunale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno, introdotta dal D.Lgs. n. 23/2011, art. 4, e successive modifiche e integrazioni;
- TENUTO CONTO che:

Delibera di consiglio numero 60 del 27/04/2023 - 1 - Comune di Calenzano

- dal 19/5/2020, la figura del gestore della struttura ricettiva è stata equiparata a responsabile dell'assolvimento dell'imposta, come prescritto dall'art. 4, comma 1-ter, del predetto Decreto, introdotto dall'art. 180, comma 3, del D.L. n. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020;
- con la stessa norma è stato quindi introdotto, in capo al gestore della struttura ricettiva, l'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, esclusivamente in modalità telematica;
- tuttavia, la procedura telematica di presentazione della dichiarazione è stata resa disponibile solo a seguito dell'emanazione del D.M. 29/4/2022;
- a riguardo il M.E.F., con risposte ai quesiti presentati sulla dichiarazione, pubblicate sul sito istituzionale del Dipartimento delle Finanze il 19/9/2022, ha precisato (risposte 8 e 9):

"Considerato che si tratta del primo anno di applicazione dell'obbligo dichiarativo mediante presentazione del modello ministeriale (Decreto 29 aprile 2022), si ritiene che i soggetti che hanno già presentato per gli anni di imposta 2020 e 2021 una dichiarazione/comunicazione al comune seguendo le indicazioni prescritte dal comune stesso, non sono obbligati a ripresentare per dette annualità la dichiarazione di cui al decreto.

Al di fuori di tale caso, è chiaro che il contribuente dovrà utilizzare esclusivamente il nuovo modello ministeriale per la dichiarazione dell'imposta o del contributo di soggiorno."

- DATO ATTO che:

- ♦ per gli anni 2020 e 2021, l'obbligo dichiarativo è stato dunque assolto in applicazione della norme Regolamentari approvate dal Comune già con l'introduzione dell'imposta decisa a partire dall'anno 2012;
- dette norme di rango secondario non sono però più applicabili, come chiarito solo successivamente dal Dipartimento delle Finanze del M.E.F. con la Risoluzione n. 1/DF del 9/2/2023:

"Al riguardo, si ritiene che, concordemente con quanto espresso nel quesito, per le annualità successive a quelle indicate nelle FAQ richiamate [2020 e 2021], la presentazione del modello ministeriale approvato con il decreto sopra citato rappresenta l'unica modalità per l'assolvimento dell'adempimento dichiarativo in questione, imposto dal Legislatore ai fini della verifica da parte dei comuni del corretto adempimento dell'imposta di soggiorno e valido su tutto il territorio nazionale. Non si riscontrano, infatti, all'interno della disciplina generale del tributo norme dalle quali sia possibile desumere la facoltà per i comuni di predisporre autonomamente modelli di dichiarazione concernenti l'imposta di soggiorno in argomento."

- RILEVATO, quindi, che si rende necessario adeguare il Regolamento dell'imposta di soggiorno alla novità normativa introdotta nel 2020, ma resa concretamente operativa dal 2023;
- PRECISATO comunque che per l'anno 2022 il Comune già dispone dei dati dell'imposta di soggiorno, comunicati trimestralmente dai gestori delle strutture ricettive in virtù delle norme Regolamentari vigenti fino al 31/12/2022, per cui gli stessi sono sollevati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione 2023 per il 2022, in virtù del principio sancito dall'art. 6, comma 4, primo periodo, della Legge n. 212/2000:

"Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente."

- RITENUTO pertanto di dover apportare al Regolamento in narrativa le seguenti modifiche:
 - a) l'Articolo 5 è così riformulato:

Articolo 5 - DICHIARAZIONE ANNUALE

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il gestore della struttura ricettiva, anche non professionale, deve presentare la dichiarazione telematica cumulativa riferita all'annualità precedente, osservando la disciplina contenuta nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29/4/2022.

- b) All'Articolo 6, il comma 3-bis è soppresso;
- c) all'Articolo 7:
 - * al comma 2, dopo la parola "controllo", sono aggiunte le parole anche della dichiarazione annuale; le parole "anche a seguito di omessa o infedele comunicazione trimestrale", sono sostituite dalle parole alle prescritte scadenze trimestrali;
 - * al comma 3, le parole "anche a seguito di omessa o infedele comunicazione trimestrale", sono sostituite dalle parole **per ciascun trimestre** e le parole "risultanti dalla comunicazione trimestrale oppure dai", sono sostituite dalle parole **e i**;

d) all'Articolo 8:

- il comma 1 è soppresso;
- * al comma 2, le parole da "comma" fino alla fine sono sostituite dalle parole si rinvia, rispettivamente, ai commi 1-bis e 1-ter dell'Articolo 14 del Regolamento generale dell'entrate Comunali e accertamento con adesione;
- * al comma 4 è aggiunto il seguente periodo Si applica l'Articolo 14, comma 1-quater del Regolamento generale dell'entrate Comunali e accertamento con adesione.
- * Al comma 7, le parole "ai commi 1 e", sono sostituite dalle parole al comma;
- e) all'Articolo 14, comma 2, le parole "5, comma 4, 6, comma 3-bis" sono sostituite dalla parola e;
- PRECISATO che le norme dei regolamenti Comunali, seppur approvate dopo il 1° gennaio dell'anno di riferimento, si applicano da tale ultima data, purché deliberate entro il termine fissato da norme Statali per l'approvazione del bilancio di previsione del relativo esercizio finanziario;
- RICHIAMATO l'art. 1, comma 775, della Legge n. 197/2022, ai sensi del quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 degli Enti Locali è stato prorogato al 30/4/2023;
- DATO ATTO che la proposta del presente atto è stata esaminata dalla Commissione Affari Istituzionali;
- ACQUISITO il parere del Collegio dei revisori dei conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), numero 7), del D.Lgs. n. 267/2000;
- VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente Deliberazione, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- VISTO l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, e successive modifiche e integrazioni;

* * * * * * *

DATO ATTO che la discussione sul presente punto si è svolta unitamente a quella sul punto n. 2 e risulta ivi verbalizzata (cfr precedente deliberazione n. 55);

* * * * * * *

Con la votazione di seguito riportata, svoltasi per scrutinio palese che ha dato il seguente risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal presidente:

PRESENTI n.	14 VOTANTI n.	12
ASTENUTI: Piacente, Venturini		2
VOTI FAVOREVOLI		9
VOTI CONTRARI:Baratti, Andreotti, D'Elia		3

DELIBERA

per i motivi espressi nel preambolo, che qui s'intendono richiamati e confermati:

- 1) di apportare al Regolamento dell'imposta di soggiorno le modifiche indicate in premessa, che qui si ritengono integralmente riprodotte;
- 2) di precisare che, a seguito delle variazioni apportate, le norme interessate sono riformulate come da prospetto di raffronto riportato in appresso:

TESTO PRE-VIGENTE TESTO VARIATO Articolo 5 - COMUNICAZIONI TRIMESTRALI E Articolo 5 - DICHIARAZIONE ANNUALE DICHIARAZIONE ANNUALE 1. Il gestore della struttura ricettiva comunica, entro 1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il gestore della quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, i struttura ricettiva, anche non professionale, deve dati dell'imposta di soggiorno per il trimestre di presentare la dichiarazione telematica cumulativa riferimento, utilizzando la procedura telematica riferita all'annualità precedente, osservando la oppure il modello cartaceo, come rispettivamente disciplina contenuta nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29/4/2022. specificato in appresso. 1-bis. Unitamente alla comunicazione trimestrale dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva trasmetterà al Comune copia del modello I.Stat. C/59 G di rilevazione mensile delle presenze inviato alla Città Metropolitana di Firenze, relativamente a ciascun mese del trimestre. 2. La comunicazione trimestrale dell'imposta di soggiorno per le strutture ricettive professionali dev'essere presentata anche in caso di assenza di ospiti nel periodo di riferimento. 2-bis. Per le strutture ricettive non professionali la comunicazione trimestrale è resa solo se si sono verificate presenze di ospiti nel periodo di riferimento ed è limitata soltanto ai mesi del trimestre effettivamente interessati da presenze. 3. La comunicazione trimestrale per le strutture ricettive professionali è presentata, esclusivamente, in modalità telematica, secondo la procedura resa disponibile sul sito informatico del Comune di Calenzano, alla sezione servizi on line. 3-bis. Le strutture ricettive non professionali presentano la comunicazione trimestrale privilegiando i canali informatici (telematico, posta elettronica certificata, posta elettronica ordinaria) rispetto a quelli tradizionali (*fax*, servizio postale, consegna a mano). 4. Entro il 30 giugno di ogni anno, il gestore della struttura ricettiva, anche non professionale, deve presentare la dichiarazione telematica cumulativa riferita all'annualità precedente, osservando la disciplina contenuta nell'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Articolo 6 - PAGAMENTO E RIVERSAMENTO Articolo 6 - PAGAMENTO E RIVERSAMENTO DELL'IMPOSTA **DELL'IMPOSTA** [...] [...] 3-bis. In caso di contribuenti inadempienti, il gestore della 3-bis. Soppresso. struttura ricettiva indica, in apposita voce della comunicazione trimestrale di cui all'Articolo 5, comma 1, l'importo totale da egli pagato nel mese di riferimento; la somma può essere recuperata nei confronti dei rispettivi soggetti interessati. Articolo 7 - DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO Articolo 7 - DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO

[...]

- 2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo nonché di recupero dell'imposta non pagata, anche a seguito di omessa o infedele comunicazione trimestrale, i gestori delle strutture ricettive sono obbligati a esibire all'Ente impositore, in qualsiasi momento e a semplice richiesta scritta:
 - a) la documentazione, anche in formato elettronico, comprovante le presenze nella struttura ricettiva;
 - b) ogni altra documentazione che il Comune ritenga utile allo scopo.
- 3. In caso di mancata presentazione dei documenti indicati al comma 2., e fatta salva l'irrogazione della sanzione di cui al successivo Articolo 8, comma 6., lettera b), il Comune accerta l'imposta non riversata, anche a seguito di omessa o infedele comunicazione trimestrale, mediante procedimento induttivo, sulla base dei seguenti dati:
 - a) importo riscosso dalla struttura ricettiva inadempiente nello stesso trimestre dell'anno precedente, incrementato del 10%;
 - b) media degl'importi riscossi dalle strutture ricettive della stessa tipologia di quella inadempiente, nello stesso trimestre dell'anno precedente, incrementata del 10%;
 - c) media degl'importi riscossi dalle strutture ricettive aventi caratteristiche similari a quella inadempiente, nello stesso trimestre dell'anno precedente, incrementata del 10%.

I predetti dati, alternativi tra loro, sono applicati secondo l'ordine indicato. Se il dato induttivo calcolato restituisce un importo non superiore a quello di cui al successivo Articolo 10, comma 2, il recupero dell'imposta è comunque disposto per l'importo di tredici Euro. Fermi restando l'irrogazione delle sanzioni e il computo degl'interessi moratori, l'avviso di accertamento esecutivo induttivo è rettificato secondo i dati risultanti dalla comunicazione trimestrale oppure dai documenti giustificativi prodotti successivamente dalla struttura ricettiva inadempiente.

[...]

- 2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, anche della dichiarazione annuale, nonché di recupero dell'imposta non pagata, alle prescritte scadenze trimestrali, i gestori delle strutture ricettive sono obbligati a esibire all'Ente impositore, in qualsiasi momento e a semplice richiesta scritta:
 - a) la documentazione, anche in formato elettronico, comprovante le presenze nella struttura ricettiva;
 - b) ogni altra documentazione che il Comune ritenga utile allo scopo.
- 3. In caso di mancata presentazione dei documenti indicati al comma 2., e fatta salva l'irrogazione della sanzione di cui al successivo Articolo 8, comma 6., lettera b), il Comune accerta l'imposta non riversata, **per ciascun trimestre**, mediante procedimento induttivo, sulla base dei seguenti dati:
 - a) importo riscosso dalla struttura ricettiva inadempiente nello stesso trimestre dell'anno precedente, incrementato del 10%;
 - b) media degl'importi riscossi dalle strutture ricettive della stessa tipologia di quella inadempiente, nello stesso trimestre dell'anno precedente, incrementata del 10%;
 - c) media degl'importi riscossi dalle strutture ricettive aventi caratteristiche similari a quella inadempiente, nello stesso trimestre dell'anno precedente, incrementata del 10%.

I predetti dati, alternativi tra loro, sono applicati secondo l'ordine indicato. Se il dato induttivo calcolato restituisce un importo non superiore a quello di cui al successivo Articolo 10, comma 2, il recupero dell'imposta è comunque disposto per l'importo di tredici Euro. Fermi restando l'irrogazione delle sanzioni il computo e degl'interessi moratori, l'avviso di accertamento esecutivo induttivo è rettificato secondo i dati e i documenti giustificativi prodotti successivamente dalla struttura ricettiva inadempiente.

[...]

Articolo 8 - SANZIONI

- 1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, per le violazioni correlate alla comunicazione trimestrale di cui all'Articolo 5, commi 1, 3 e 3-bis, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) Euro 250,00, in caso di omessa presentazione;
 - b) Euro 125,00, in caso di tardiva presentazione;
 - c) Euro 75,00, in caso d'infedele comunicazione;
 - d) Euro 150,00, per comunicazione presentata in modalità diversa da quelle obbligatoriamente prescritte (telematica, solo per le strutture ricettive professionali, mancato utilizzo del

Articolo 8 - SANZIONI

modello predisposto dal Comune, solo per le 1. Soppresso. strutture ricettive non professionali).

Per le violazioni successive alla prima, riferite a ogni singola fattispecie, la misura delle sanzioni di cui al presente comma è raddoppiata; le contestazioni possono essere disposte anche con un unico provvedimento cumulativo.

- 2. Per l'omessa o infedele dichiarazione annuale di cui all'articolo 5, comma 4, si applica la sanzione del 100 per cento dell'imposta dovuta, con un minimo di Euro 50,00. Per le violazioni successive alla prima, la sanzione è maggiorata:
 - a) al 200 per cento, in caso di omessa dichiarazione;
 - b) al 150 per cento in caso d'infedele dichiarazione,

con un minimo di Euro 50,00.

La sanzione è ridotta a un terzo, e comunque all'importo non inferiore a Euro 50,00, se nel termine di proposizione del ricorso avverso l'atto d'irrogazione, interviene acquiescenza del 2. responsabile dell'imposta.

[...]

parziale Per l'omesso riversamento 0 dell'imposta alle scadenze trimestrali prescritte dall'Articolo 6, comma 4, si applica la sanzione del 30 per cento dell'importo non corrisposto. Per il tardivo riversamento effettuato entro quindici gironi dalla scadenza, la misura della sanzione è ridotta a un quindicesimo della metà per ogni giorno di ritardo; se il ritardo non eccede i novanta giorni, la misura della sanzione è ridotta alla metà.

[...]

Ai procedimenti d'irrogazione delle sanzioni previsti ai commi 1 e 6 del presente Articolo si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981.

[...]

Per l'omessa o infedele dichiarazione annuale di cui all'articolo 5, si rinvia, rispettivamente, ai commi 1bis e 1-ter dell'Articolo 14 del Regolamento generale dell'entrate Comunali e accertamento con adesione.

- l'omesso o parziale riversamento dell'imposta alle scadenze trimestrali prescritte dall'Articolo 6, comma 4, si applica la sanzione del 30 per cento dell'importo non corrisposto. Per il tardivo riversamento effettuato entro quindici gironi dalla scadenza, la misura della sanzione è ridotta a un quindicesimo della metà per ogni giorno di ritardo; se il ritardo non eccede i novanta giorni, la misura della sanzione è ridotta alla metà. Si applica l'Articolo 14, comma 1-quater del Regolamento generale dell'entrate Comunali e accertamento adesione.
- Ai procedimenti d'irrogazione delle sanzioni previsti al comma 6 del presente Articolo si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981. [...]

Articolo 14 - ENTRATA IN VIGORE

[...]

2. Le norme di cui agli Articoli 2, comma 1-bis, 5, comma 4, 6, comma 3-bis, 8, commi 2, 3, 4, 5, si applicano a decorrere dal 19/5/2020, data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020, provvedimento legislativo ai sensi del quale

Articolo 14 - ENTRATA IN VIGORE

2. Le norme di cui agli Articoli 2, comma 1-bis, e 8, commi 2, 3, 4, 5, si applicano a decorrere dal 19/5/2020, data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020, convertito nella Legge n. provvedimento legislativo ai sensi del quale sono state

sono state introdotte.	introdotte.
------------------------	-------------

3) di pubblicare la presente Deliberazione e il testo completo del Regolamento con essa modificato, sul portale telematico del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sezione Federalismo Fiscale, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, e successive modifiche e integrazioni;

Delibera altresì

di dichiarare il presente atto <u>immediatamente eseguibile</u> a seguito di separata votazione svoltasi per scrutinio palese che ha dato il seguente risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal presidente:

PRESENTI n.	14	VOTANTI n.	12
ASTENUTI: Piacente, Venturini			2
MAGGIORANZA RICHIESTA	n. 9	(art. 134, comma 4, T.U. (D.Lgs. n. 267/2000).	
VOTI FAVOREVOLI			9
VOTI CONTRARI: Baratti, Andreotti, D'Elia			3

* * * * * *

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE Alessio Pedrini IL SEGRETARIO GENERALE

Paola Miranda

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)